

Regolamento per il conferimento di incarichi esterni

INDICE

Art. 1 – Finalità e Ambito di Applicazione	3
Art. 2 – Incarichi di docenza	3
Art. 3 – Presupposti per gli altri incarichi	4
Art. 4 – Procedura comparativa	5
Art. 5 – Casi di esclusione dalla Procedura Comparativa.....	6
Art. 6 – Conferimento degli Incarichi.....	6
Art. 7 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico.	7
Art. 8 – Pubblicità degli Incarichi.....	7
Art. 9 – Esclusioni	7
Art. 10 –Pubblicità del Regolamento.....	7

DAD n. 16 del 28/12/2012

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto stabilito dalla normativa in vigore, ha lo scopo di pubblicizzare e rendere trasparenti i criteri e le modalità adottati dal Consorzio per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o parasubordinato.

2. Il presente regolamento trova quindi applicazione in tutti i casi in cui il Consorzio assegna incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni al Consorzio (persone fisiche in possesso di partita IVA che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, persone fisiche in possesso di partita IVA non iscritte in albi, persone fisiche non in possesso di partita IVA).

3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi assegnati a persone fisiche e associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni con riferimento alle ipotesi individuate nel codice civile, libro V, titolo III.

4. Per "incarichi individuali" si intendono pertanto:

a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;

b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;

c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera;

d) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno per oggetto prestazioni svolte da persone fisiche che non sono liberi professionisti, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un complesso unitario e continuativo;

e) i rapporti di collaborazione a progetto, che devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

ART. 2 – INCARICHI DI DOCENZA

1. In coerenza con le proprie finalità statutarie il Consorzio conferisce incarichi individuali di docenza secondo i criteri e le modalità del presente articolo.

2. L'individuazione di docenti esterni costituisce la modalità ordinaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio, ispirata ai principi di trasparenza e funzionalità delle procedure di scelta, di qualità dell'offerta formativa e di efficacia ed economicità dell'attività formativa complessiva.

3. Il Consorzio promuove intese e accordi di collaborazione con enti di formazione per lo scambio e la messa a disposizione di risorse formative ritenute necessarie per le proprie finalità.

4. Il conferimento dell'incarico di docenza avviene di norma in via diretta, purché sia eseguita attenta valutazione dei curricula depositati presso il Consorzio, in relazione alla congruità degli stessi rispetto alla qualificazione e competenza richieste.

5. Il Consorzio istituisce un elenco accreditato dei docenti elaborato secondo il sistema di gestione della qualità. L'elenco accreditato è aperto e viene aggiornato costantemente attraverso il reperimento dei docenti presso i principali enti di formazione e università oppure attraverso candidature spontanee.

6. Nel caso in cui non siano presenti adeguate professionalità all'interno dell'elenco

accreditato oppure nel caso di attività formative nei confronti degli Enti partecipanti il Consorzio che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato è ammessa l'individuazione diretta del docente.

7. Il consorzio si riserva comunque di individuare i docenti attraverso pubblicazione di un avviso di selezione sul sito internet del Consorzio nel quale sono indicati l'oggetto della docenza, le giornate formative e i criteri di valutazione dei candidati. La selezione dei docenti avviene tenendo conto delle caratteristiche della figura professionale ricercata, delle capacità tecniche e professionali risultanti dai *curricula* e da eventuali ed ulteriori documenti nonché degli attestati allegati a corredo dei *curricula* stessi.

8. I criteri e le modalità indicati nel presente articolo si applicano anche all'individuazione dei relatori in occasione di convegni, seminari o conferenze.

ART.3 - PRESUPPOSTI PER GLI ALTRI INCARICHI

1. Il Consorzio può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, di natura occasionale, coordinata e continuativa o a progetto a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, se necessario anche universitaria, avendo cura di verificare le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali del Consorzio;
- b) non disponibilità di personale interno al Consorzio con le caratteristiche professionali richieste;
- c) possibilità di avviare la crescita professionale del personale interno;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- e) il compenso deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta;
- f) i progetti devono essere specifici e determinati;
- g) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

ART. 4 - PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione è effettuato mediante confronto comparativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

2. A tal fine, il Consorzio provvede alla pubblicazione di un avviso per la costituzione di un elenco di soggetti, muniti di adeguati requisiti di professionalità, dal quale attingere per il conferimento di futuri incarichi di collaborazione, previo confronto comparativo dei titoli e delle esperienze professionali attestata nel curriculum vitae.

3. In alternativa, il Consorzio può provvedere alla pubblicazione di un avviso per l'individuazione, mediante comparazione dei titoli e delle esperienze professionali attestata nel curriculum vitae, di un soggetto munito di adeguata professionalità cui conferire uno specifico incarico di collaborazione.

4. L'avviso di cui ai precedenti commi, 2 e 3 è pubblicato sul sito internet del Consorzio per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) i requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco o per l'ammissione alla procedura comparativa;
- b) l'oggetto, il luogo di esecuzione, il compenso e la durata dell'incarico;
- c) l'oggetto dell'incarico, le modalità di esecuzione ed il corrispettivo previsto;
- d) i criteri di comparazione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali maturate dai candidati attestata nel curriculum vitae, da valutarsi in relazione all'attinenza con lo specifico oggetto dell'incarico;
- e) il termine, non inferiore a quindici giorni, e le modalità di presentazione delle

domande di inserimento nell'elenco o di ammissione al confronto comparativo.

5. L'istruttoria tecnica sulle domande presentate ai sensi del precedente comma è effettuata dall'ufficio amministrativo del Consorzio, il quale provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso, sulla base della documentazione inviata dai candidati ai fini dell'inserimento nell'elenco o dell'ammissione al confronto comparativo. Nel caso di formazione dell'elenco, il competente ufficio può provvedere ad elaborare, per ciascun candidato, una proposta di giudizio sintetico.

6. Con atto dall'Amministratore unico viene approvata l'istruttoria tecnica.

7. Il conferimento dell'incarico è effettuato con determinazione dell'Amministratore unico tenuto conto degli esiti dell'istruttoria di comparazione condotta dall'ufficio amministrativo rispetto l'attinenza dei titoli posseduti e delle esperienze maturate dal candidato, avuto riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche specifiche dell'incarico oggetto di affidamento. Laddove quest'ultimo intenda discostarsi dalla proposta di valutazione elaborata dall'ufficio amministrativo è tenuto a fornire adeguata motivazione.

8. Il conferimento di incarichi di collaborazione, in deroga alle precedenti previsioni, può essere effettuato in via diretta nelle seguenti ipotesi:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, direttamente connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico.

ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA

Sono esclusi dall'applicazione della procedura comparativa i seguenti casi:

- a) incarichi la cui assegnazione derivi obbligatoriamente da disposizioni di legge;
- c) incarichi inerenti le procedure di arbitrato e di conciliazione;
- d) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma;
- e) incarichi nei quali la prestazione sia di natura specialistica e che la stessa possa essere eseguita unicamente da un prestatore d'opera individuato ad hoc;
- f) incarichi aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili o assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari e infungibili abilità del soggetto che le può realizzare;
- g) prestazioni lavorative di tipo correlato alla prestazione principale, non comprese nell'incarico principale o precedente già conferito, di norma, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività correlata potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- h) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per il consorzio, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento della procedura comparativa;

ART. 6 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il conferimento dell'incarico individuale è disposto dall'Amministratore unico o suo delegato mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati, quali elementi essenziali, la durata, il luogo, l'oggetto, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché il compenso della collaborazione.

2. Nei contratti di collaborazione a progetto sono inserite le specifiche clausole inerenti all'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo

determinato o indeterminato.

ART. 7 – VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO

1. Il Consorzio verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a singole fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Collaboratore/Prestatore d’opera/Professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base delle clausole contrattuali ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l’Amministratore unico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, esercitando il diritto di recesso, oppure, nei casi più gravi, risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 8 – PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI

Sul sito web del Consorzio vengono pubblicati annualmente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni:

- indicazione del Collaboratore/Prestatore d’opera/Professionista;
- oggetto dell’incarico;
- corrispettivo.

ART. 9 – ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica:

- agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi regolati dalle norme specifiche in materia di appalti.
- alle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e di architettura, in quanto disciplinate dalla normativa in materia di appalti;
- agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Consorzio o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili;
- agli incarichi conferiti a soggetti esterni quali componenti di commissioni gara e di concorso e selezione pubblica per l’accesso agli impieghi;

ART. 10 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet del Consorzio.